

N. R.G. 6946/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|-------------------------|--------------|
| dott. Matilde Betti | Presidente |
| dott. Marco Gattuso | Giudice |
| dott. Francesco Perrone | Giudice rel. |

all'esito della camera di consiglio del 24.3.2022
nel procedimento iscritto al n. r.g. 6946/2019 promosso da:
....., con il patrocinio dell'avv. SARA BRUNO

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZ. FORLI CESENA - MINISTERO INTERNO**

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che:

- parte ricorrente domanda: "In via principale annullare il provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto alla protezione internazionale del ricorrente ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Costituzione e del d.lgs. n. 251/2007 con ogni conseguente statuizione di legge; - In subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare della protezione cd. umanitaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998, come previsto nella formulazione antecedente rispetto all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere un permesso di soggiorno per casi speciali ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.L. n. 113/2018";
 - parte resistente domanda il rigetto di ogni domanda in quanto infondata in fatto in diritto;
- ritenuto che:
- il ricorrente è un uomo nigeriano di religione cristiana ed etnia urobo nato a XXX (Edo State) il XXX 1997; ha lasciato la Nigeria il 28.2.2015, arrivando in Italia nel novembre 2016;
 - il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, notificatogli in data 28.3.2019, con il quale gli veniva negato il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, chiedendo che gli fosse riconosciuto, in via principale, il diritto alla protezione

- internazionale; in subordine il diritto alla protezione umanitaria; in ulteriore subordine un permesso di soggiorno per casi speciali;
- il ricorrente, assunto in audizione innanzi la commissione territoriale il 22.11.2018, con l'assistenza di un interprete di lingua pidgin, ha riferito di essere nato e cresciuto a XXX, dove ha studiato fino al sesto anno di scuola primaria, aiutando poi la famiglia nella raccolta dell'olio di palma e di cocco; che non vede e non sente il padre, che la madre è morta prima che lui partisse, che ha perso notizie del fratello in Libia; a XXX ha solo uno zio, che non sente perché è in conflitto con lui;
 - il ricorrente ha riferito che alla morte del nonno, avvenuta il XXX, quest'ultimo ha diviso il terreno familiare in due parti, una per il padre del ricorrente e una per lo zio, che però rivendicava anche l'altra parte; che loro si sono recati alla polizia per denunciare la situazione, ma lo zio aveva molto denaro e conoscenze importanti e quindi la polizia non ha dato seguito alla denuncia; che a quel punto lo zio ha iniziato a litigare con loro e che mentre il ricorrente era in ospedale a causa dell'appendicite, lo zio è andato a casa loro armato con altri ragazzi iniziando a sparare e colpendo la madre incinta, che è morta insieme al bambino; che arrabbiato per quanto successo, è tornato a casa ancora con la flebo al braccio e insieme al fratello e altri ragazzi del quartiere ha deciso di vendicarsi, e nel corso della rissa uno dei ragazzi ha accoltellato a morte il figlio dello zio, il quale si è rivolto ai SAS delle forze armate che hanno arrestato gli altri ragazzi, che hanno indicato come responsabili il ricorrente e suo fratello; che a quel punto lui e il fratello si sono nascosti per tre giorni presso un amico, mentre suo zio continuava a cercarli e si è rivolto ai membri del culto che si sono recati a casa sua bruciandola; in quell'occasione suo padre è scappato dall'incendio; loro, apprendendo quanto accaduto, sono scappati a Benin City per una settimana, ma lo zio ha scoperto dove si trovassero e pertanto come unica soluzione hanno scelto di lasciare la Nigeria, era il XXX.2015; in Libia sono stati imprigionati per più di sei mesi, che nella fuga dalla prigione suo fratello è stato ferito a una gamba e al momento non sa nemmeno se sia vivo o morto; che arrivato a Tripoli, ha nuovamente sofferto di appendicite e un uomo arabo l'ha aiutato fornendogli delle medicine ma consigliandogli anche di recarsi in Europa per curarsi, così è arrivato in Italia;
 - ha precisato che si sono rivolti alla polizia per denunciare l'assassinio di sua madre, ma che la polizia è corrotta; che adesso non sa nulla di come si sia evoluta la sua storia personale, perché non ha contatti con nessuno in Nigeria;
 - ha prospettato, in caso di ritorno in Nigeria, il timore di essere ucciso da suo zio, che è molto potente ed è membro di un culto;
 - la Commissione Territoriale nel provvedimento di diniego ha ritenuto non credibili gli elementi relativi alla storia narrata, alla luce di diverse contraddizioni e incongruenze; non credibili gli elementi relativi ai motivi medici che sarebbero alla base del suo arrivo in Italia, perché riferisce di soffrire in generale di appendicite, che nel 2014 non era stato operato in Nigeria ma solo ricoverato, ottenendo la prenotazione dell'operazione, di aver sofferto di appendicite anche in Libia e di essere sbarcato in Italia per curarla nel novembre 2016, ma di aver subito l'intervento, peraltro documentato, solo il 17.6.2018, tali elementi sono rigettati perché secondo le fonti esterne consultate dalla Commissione, l'appendicite è una malattia acuta, esiste anche in forma cronica ma il tema è dibattuto e al momento della sua comparsa viene operata d'urgenza oppure in rarissimi casi curata con antibiotici, non è credibile che il richiedente abbia sofferto di appendicite per 4 anni non curato senza avere un episodio acuto in precedenza;
 - la Commissione Territoriale ha rigettato la domanda del richiedente ritenendo che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi all'art.1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 per i suesposti motivi di non credibilità e per l'assenza di un legame con uno dei cinque motivi di persecuzione; che non vi siano gli elementi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la mancanza di elementi utili a ritenere

effettivo il rischio di subire un danno grave come da art. 14, lett. (a) e (b) del D. Lgs. 251/2007; che non sussistano gli elementi di cui all'art 14 lett. C del d.lgs. 251/2007; che non sussistono gli elementi di cui all'art 19 commi 1 e 1.1 del d.lgs. 286/98;

- il ricorrente, assunto in audizione per mezzo di un interprete, nel corso del giudizio all'udienza del 1.3.2022, ha riferito quanto segue:

“vengo dalla Nigeria, ho vissuto in Edo State, nella città di XXX, non ho famiglia in Patria, i miei genitori sono morti. Vivevo con i miei genitori finché non sono morti. C'è stata una lite ereditaria in relazione a un terreno che mio padre aveva ricevuto da suo padre. Il fratello di mio padre è entrato in lite con mio padre per questo. Secondo la tradizione, spettava a mio padre fratello maggiore il patrimonio, in realtà lo zio ha voluto appropriarsi di tutto. Non ricordo esattamente la data in cui mio nonno è morto. Mio padre era il fratello più grande, mio zio il fratello più piccolo e quest'ultimo non si accontentava della sua metà.

Mio padre è stato attaccato fisicamente dallo zio accompagnato da un gruppo di persone, non so quante fossero perché non ero presente. Sono arrivato quando l'attacco era finito. L'attacco è avvenuto in casa di mio papà che era lì con mia mamma. Quando arrivai trovai in loco il corpo morto di mia mamma, mio padre non l'ho trovato, non so mio padre dove fosse. Non so mio padre che fine avesse fatto perché ero in ospedale. Non ho più saputo nulla di lui. L'attacco è avvenuto nel novembre del 2014, dopo la morte di mio nonno, avvenuta pure nel 2014. Mia mamma l'ho trovata morta per arma da fuoco, so che è stato mio zio perché era l'unico ad avere un problema con mio padre. Sono stati i vicini di casa a descrivermi la dinamica. Dopo l'attacco abbiamo deciso di vendicarci. Con i ragazzi del villaggio sono andato a casa dello zio, ho trovato suo figlio, lo abbiamo attaccato fisicamente e abbiamo anche rotto porte e finestre. Il figlio dello zio è morto in ospedale a causa delle botte. Non so neanche quanti eravamo, eravamo in tanti tutti furiosi. Mio zio quindi ci ha denunciato alla polizia. Nel villaggio girava la voce che mio zio non voleva che né io, né mio fratello vivessimo più nel villaggio, se mi avesse incontrato di persona mi avrebbe ucciso. Io non mi sono rivolto alla polizia perché non avevo soldi, la polizia in Nigeria è corrotta. la polizia mi è venuta a cercare per l'omicidio, ma non mi ha trovato. So che la polizia mi ha cercato, perché mi è pervenuta l'informazione da un amico. Preciso che il giorno che è morta mia madre siamo andati subito dalla polizia, ma non ci ha dato ascolto, la polizia ha preso la denuncia e ci ha detto che ci avrebbe fatto sapere, ma non abbiamo più saputo niente. Non ricordo esattamente la data dell'omicidio di mia madre. Dopo una settimana non abbiamo saputo più niente dalla polizia, quindi abbiamo fatto l'attacco al figlio di mio zio. Nell'ottobre 2015 ho lasciato la mia città. Ho deciso di andare a Benin City perché non potevo più stare nel villaggio perché mio zio mi cercava. Sono stato a Benin City 2-3 mesi, poi ho incontrato una persona che mi ha fatto uscire dal Paese. Richiesto di chiarimenti, così risponde: poiché non sapevo dove nascondermi nel mio villaggio, anche perché la polizia mi cercava, sono andato a Benin city. Anche mio fratello è stato denunciato e ricercato, siamo partiti insieme verso Benin City, purtroppo lui è morto in Libia;

Ho paura, in caso di ritorno in Patria, sia di mio zio, che di Osas, che è la persona che mi ha portato via dalla Nigeria. Ho paura di Osas perché questa persona con un rito voodoo è in grado di controllare la mia mente e farmi fare ciò che vuole. Mi ha mandato in Europa per farmi schiavo. Mi ha fatto anche giurare di restituire il prezzo del viaggio. Osas l'ho incontrato a Benin City, poi nel tempo che sono arrivato in Italia, lui è giunto in aereo in Europa. Osas adesso abita in una casa in Olanda che usa come base per fare il trafficante di droga. Ci schiavizza per lavorare senza paga, per trafficare droga, per subire atti sessuali ad opera di persone che ci manda in una stanza. Per fare tutto ciò mi ha fatto arrivare in Olanda dove lui si trova. Sono rimasto in Olanda un anno, poi sono riuscito a scappare. Osas mi minacciava con la pistola alla tempia. Mi sta ancora cercando. Non è il vertice dell'organizzazione, è un rango più basso, ma ha persone potenti sopra. Uno della banda che spacciava era stato arrestato dalla polizia, ma dopo un'ora l'ho trovato fuori con la droga,

quindi non sono andato alla polizia olandese. Ho paura di andare alla polizia in Italia perché in Nigeria hanno fatto riti voodoo con parti del mio corpo e mi hanno fatto giurare, così come già detto.”.

- il ricorrente veniva assunto nuovamente nel corso del giudizio all'udienza del 8.3.2022, dichiarando quanto segue:

“Proseguendo il racconto della scorsa udienza, sono arrivato in Italia, sono rimasto due anni in accoglienza a XXX prima che arrivasse Osas. durante questo periodo di due anni siamo rimasti in contatto al telefono. Nel 2019 è venuto a XXX dove mi trovavo mi ha caricato in macchina e mi ha detto che l'olanda era la mia destinazione. Si è presentato con due suoi amici. Ricordo che era il XXX 2019. Era notte, quella notte mi ha portato a casa sua, ho scoperto il giorno dopo che eravamo in Olanda a Utrecht. I soggetti che mi sembravano in associazione con osas erano tanti, potrei dire forse 15. La casa aveva due stanze, c'era un salotto e dormivamo sostanzialmente tutti assieme ammucchiati. Il giorno dopo ho iniziato a fare domande alle persone che erano lì, ho capito che erano tutti un po' nella mia situazione. Dopo due giorni è accaduto che Osas mi ha chiesto di portare una certa cosa presso un indirizzo che aveva scritto. Io l'ho fatto punto una volta rientrato ho saputo che in quel periodo una persona mi aveva seguito per controllare cosa facevo. Ho saputo questo dettaglio perché Osas stesso me l'ha detto al rientro. non ho ricevuto alcun compenso per questo lavoro. Trascorsi altri due giorni mi ha dato un altro incarico di consegna di un pacco alla stazione, non sapevo cosa ci fosse dentro questi pacchi. Ho scoperto per questi pacchi contenevano perché una volta la persona a cui ho consegnato il pacco l'ha aperto davanti a me e mi ha chiesto se la roba dentro era buona appunto io ho risposto che non potevo saperlo, che chiedesse a osas . Ho fatto questo lavoro per circa sei mesi, poi una volta mi sono rifiutato e osas mi ha picchiato selvaggiamente rompendo in una spalla. Sono stato legato a mani e braccia e sono stato colpito con un bastone di ferro. Sono stato picchiato da moltissime persone, osas diceva se ti uccido nessuno saprà niente. Alla spalla non sono ancora guarito, infatti non posso ancora lavorare. Dopo questo pestaggio ho ripreso a fare il traffico di droga, non volevo morire. Un'altra attività che mi facevano fare era quella di essere prelevato dagli agricoltori del luogo per andare a lavorare nei campi. Questi agricoltori pagavano osas non me. Questo lavoro l'ho fatto per tre volte, altre volte osas decideva di non mandare nessuno. C'è poi l'attività che mi ha fatto più male di tutte, nei costringervi a dormire con altri come ho già detto più in dettaglio la precedente udienza, mi è accaduto per quattro volte. anche in questo caso era osas che veniva pagato. Di regola queste cose avvenivano all'interno della casa, ma una volta venuto che un cliente ha chiesto di fare questa prestazione altrove , e così sono andato. non ricordo bene il resto , la mia testa non mi permette di ricordare tutto . Poi un giorno è accaduto che si è presentato un uomo di sessant'anni che voleva la mia compagnia , mi ha detto di andare a casa sua, io l'ho accompagnato, siamo stati assieme e lui si è addormentato , a quel punto mi sono accorto che questo era un'occasione per me per poter fuggire appunto pertanto ho preso il suo cellulare per poter contattare i miei amici e sono scappato senza tornare da osas. Sono arrivato in stazione io ancora non avevo nemmeno i soldi per il biglietto quindi una persona che ho incontrato in stazione si è offerta di pagare il biglietto per la Francia appunto sono arrivati in francia e ho chiamato una amico di nome XXX che già conoscevo perché era stata in accoglienza a XXX , e allora lavorava in Francia. In Francia non mi sentivo a mio agio in quanto avevo paura, osas mi stava dando una caccia armata. Il mio amico mi ha consigliato a quel punto di tornare in Italia e trovare un avvocato, lì in Francia vivevo spaventato , non trovato lavoro virgola vivevo dei pensieri so che mi era capitato. La città era Marsiglia. Quindi via Monaco e Ventimiglia sulla torre, dove però il campo di accoglienza era stato chiuso, quindi sono rimasto in strada. Attualmente vivo ancora in strada. sto cambiando quasi tutti i giorni la sim del telefono in quanto ricevo minacce da parte di osas il quale dice ti troverò ti prenderò e ti ucciderò. Non riesco a spiegarmi come fa ogni volta a trovare il nuovo numero di telefono, forse ha un amico che

lavora nella rete dei telefoni. non ho più nessun documento, sono stati tutti sequestrati da Osas. Presso i negozi africani riesco ad acquistare sim card registrate a nomi di altri africani. In pratica raccolgo i soldi chiedendo l'elemosina per la strada e così compro queste sim card prepagate. qui in Italia non ho mai denunciato perché ho fatto il giuramento voodoo di cui già avevo parlato la precedente udienza e se infrangiamo il giuramento moriamo appunto questa è una credenza consolidata in Africa. Non ho intenzione di rimanere in strada, sto cercando di fare una strada per avere un futuro migliore. Prima di ogni cosa ho bisogno di andare all'ospedale a curarmi la spalla. Il debito complessivamente contratto per fare il viaggio dalla Nigeria all'europa è pari a 15.000 €. Non so nemmeno quanto ancora devo pagare, osas mai me lo ha detto . Sono rientrato in Italia dalla Francia mi sembra che il 2021, ma non ricordo bene Non ho detto mai niente in commissione in quanto osas mi diceva cosa dire e cosa non dire appunto in secondo luogo e solo dopo essere andato in Olanda che ho capito esattamente perché osas mi avesse portato in Europa”;

quanto alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui agli artt. 2 e 14 del d. lgs. n. 251/2007, ritenuto che:

- deve essere escluso il diritto del ricorrente al riconoscimento dello *status* di rifugiato atteso che non sono allegati in ricorso, ma nemmeno emersi nel corso delle audizioni elementi che consentano di ritenere che esista un fondato timore di essere perseguitato per uno qualsiasi dei motivi indicati dagli artt. 2, comma 1, lett. e) e 8 del d. lgs. n. 251/2007 (razza, religione, nazionali, opinione politica o appartenenza ad un particolare gruppo sociale, che qui non si ravvisano);
- quanto alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, l'art. 2, comma 1, lett. g) definisce la “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” come il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”;
- ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 251/2007 “sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”;
- quanto alla fattispecie di cui alla lett. a), nulla viene allegato in ricorso, né prospettato dal ricorrente;
- quanto alla fattispecie di cui alla lett. b), il ricorrente ha narrato dinanzi alla commissione territoriale una vicenda che attiene, nella sostanza, ad una faida familiare, mentre soltanto dinanzi al giudice ha raccontato anche di essere stato oggetto di tratta, dalla Nigeria all'Olanda transitando per l'Italia, e di essere stato ridotto in schiavitù in Olanda per il compimento di attività quali il traffico di droga, la prestazione di lavoro in caporalato, lo sfruttamento della prostituzione maschile;
- è quindi necessario procedere alla valutazione di credibilità del dichiarante. Per vagliare la fondatezza delle dichiarazioni del cittadino straniero che chiede la protezione internazionale, qualora taluni elementi o aspetti non siano suffragati da prove, soccorrono i parametri delineati dall'art. 3, comma 5 del d. lgs. n. 251/2007, che stabilisce i criteri di valutazione alla luce dei quali vagliare le dichiarazioni del richiedente. Tale norma costituisce “unitamente all'art. 8 d. lgs. n. 25 del 2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale” (Cass. n. 8282/2013). Le dichiarazioni rese dal richiedente possono essere ritenute credibili se

superano una valutazione di affidabilità basata sui criteri stabiliti dall'art. 3, comma 5, che fondano la valutazione del giudice sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese. La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione rappresenta "il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5 d.lgs. n. 251/2007: verifica del compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda, attendibilità intrinseca" della dichiarazione (Cass. 26921/17; Cass. ord. 28.9.2017, dep. 14.11.2017);

- tanto premesso, devono essere ritenute sostanzialmente credibili le dichiarazioni rese dal dichiarante in udienza circa il fatto di essere stato sottoposto a tratta di esseri umani ad opera di Osas, e di essere stato poi ridotto in schiavitù in Olanda per il compimento di attività quali il traffico di droga, la prestazione di lavoro in caporalato, lo sfruttamento della prostituzione maschile. Il racconto fatto dal ricorrente risulta essere non solo coerente e dettagliato, ma anche in linea con le informazioni raccolte sulla scorta delle COI maggiormente accreditate;
- secondo un'indagine del gruppo di giornalisti Lost in Europe quasi la metà dei richiedenti asilo nigeriani arrivati nei Paesi Bassi nel 2019 sono scomparsi. Si ritiene che molti siano caduti vittima di trafficanti di esseri umani che li hanno costretti alla prostituzione o al traffico di droga attraverso l'Unione europea. Dalle fonti Olanda esistono programmi specifici di prevenzione e la protezione delle vittime maschili di sfruttamento sessuale così come rifugi e case protette. Diverse fonti riportano lo sfruttamento di uomini nigeriani come corrieri della droga, mentre vi sono soltanto dati non ufficiali che indicano che i maschi adulti nigeriani vittime della tratta sono stati sfruttati nel settore agricolo. Alcune fonti sospettano un aumento del numero di uomini nigeriani vittime del traffico di esseri umani in Europa (*Netherlands, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Slachtoffermonitor Mensenhandel 2015-2019, 2020 [Victim Monitor Human Trafficking 2015-2019]*, <https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2020/10/16/slachtoffermonitor-mensenhandel-2015-2019>, p. 19; Heeringa, A., *Team Leader Perspectives on Rights, Salvation Army, interview 19 November 2020*). Studi recenti, tuttavia, hanno enfatizzato la scarsità di conoscenze sui profili e le esperienze di questo gruppo (*University of Bedfordshire, Vulnerability to Human Trafficking: A Study of Vietnam, Albania, Nigeria and the UK - Report of Shared Learning Event held in Lagos, Nigeria: 17-18 January 2018, October 2018*, <https://www.antislaverycommissioner.co.uk/media/1264/vulnerability-to-human-trafficking-nigeria.pdf>, p.8; *Netherlands, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Slachtoffermonitor Mensenhandel 2015-2019 [Victim Monitor Human Trafficking 2015-2019]*, 2020, <https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2020/10/16/slachtoffermonitor-mensenhandel-2015-2019>, p. 19; OHCHR, *End of visit statement, Nigeria (3-10 September) by Maria Grazia Giammarinaro, UN Special Rapporteur on Trafficking in Persons, especially Women and Children, 10 September 2018*, <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23526&LangID=E>). Si ritiene che la maggior parte degli uomini nigeriani siano, al momento della partenza, oggetto di smuggling, piuttosto che trafficati verso l'Europa, e solo successivamente entrino in circuiti di tratta, il che significa che essi generalmente pagano i contrabbandieri in anticipo per facilitare il viaggio verso la Libia e l'attraversamento del Mediterraneo (*Olusegun Ikuteyijo, L., Irregular Migration as Survival Strategy: Narratives from Youth in Urban Nigeria, West African Youth Challenges and Opportunity Pathways*,

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-21092-2_3.pdf, pp. 69-70, 73; BBC, *I sold all I had to go to Europe - now I'm home, and broke*, 7 May 2018, <https://www.bbc.com/news/stories-44007932>). Una fonte ha riferito che molti nigeriani del sud della Nigeria che hanno deciso di partire per l'Europa erano membri dei cults beneficiando di un aiuto, durante il viaggio, da parte di membri di queste gang che si trovavano già in Europa. Questo modello è diverso da quello usato da molte donne nigeriane vittime di tratta per le quali il viaggio è pagato in anticipo dagli sponsor che pertanto si aspettano di vedere ripagato il loro prestito – con alti interessi – con la prostituzione in Europa. I maschi nigeriani diventano quindi vittime del traffico/della schiavitù moderna durante il loro viaggio verso l'Europa specialmente in Libia (TIME, *'It Was As if We Weren't Human.'* Inside the Modern Slave Trade Trapping African Migrants, 14 March 2019, <https://time.com/longform/african-slave-trade/>) nonché al loro arrivo in Europa (TIME, *'It Was As if We Weren't Human.'* Inside the Modern Slave Trade Trapping African Migrants, 14 March 2019, <https://time.com/longform/african-slave-trade/>). L'8 % degli uomini nigeriani vittime della tratta rintracciati nel 2017 e 2018 in Europa erano uomini (European Commission, *Data collection on trafficking in human beings in the EU*, 2020, https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/default/files/study_on_data_collection_on_trafficking_in_human_beings_in_the_eu.pdf, p. 169). I dati forniti dalla Commissione Europea sulle tipologie di sfruttamento patite dai nigeriani vittime del traffico degli esseri umani in Europa negli anni 2017/2018 non distinguono tra uomini e donne. La maggior parte delle vittime (68 %) – presumibilmente in prevalenza donne – erano sottoposte allo sfruttamento sessuale. Tuttavia, le vittime nigeriane della tratta in Eu sono altresì sottoposte ad altri tipi di sfruttamento come la servitù domestica (5 %), lavoro forzato (3 %), criminalità forzata (1 %), accattonaggio forzato (1 %), ed altri tipi di sfruttamento (16 %) (European Commission, *Data collection on trafficking in human beings in the EU*, 2020, https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/default/files/study_on_data_collection_on_trafficking_in_human_beings_in_the_eu.pdf, p. 166). Tra l'anno 2017 e l'anno 2018 non sussistono fonti che attestino nigeriani vittime del traffico di organi in Europa. Nel 2019 invece si è registrato almeno un caso di tale tipologia (Netherlands, *Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Slachtoffermonitor Mensenhandel 2015-2019 [Victim Monitor Human Trafficking 2015-2019]*, 2020, <https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2020/10/16/slachtoffermonitormensenhandel-2015-2019>, p.28). Le fonti riferiscono che alcuni migranti irregolari nigeriani in Europa hanno aderito alle gang nigeriane, prevalentemente dedite a crimini di droga, una volta arrivati nello spazio europeo (Euractiv, *Money from Europe a lifeline for Nigerian families*, 15 June 2017, <https://www.euractiv.com/section/languagesculture/news/money-from-europe-a-lifeline-for-nigerian-families/>; Mossino, A., *Director PIAM ONLUS, interview 5 October 2020*; Heeringa, A., *Team Leader Perspectives on Rights, Salvation Army, interview 19 November 2020*). Il reportage di ABC News ha confermato l'uso di giovani uomini africani e delle donne nigeriane come corrieri della droga in Europa: Pineta Grande ha accolto più corrieri della droga di qualsiasi altro ospedale dell'Italia. I medici hanno dichiarato alla stampa estera che i giovani africani arrivano con lo stomaco pieno di narcotici alcuni trafficando quasi 1.2kg di cocaina in capsule confezionate separatamente che i dottori hanno descritto come uova (ABC News, *In a ruined city on the Italian coast, the Nigerian mafia is muscling in on the old mob*, 16 March 2020, <https://www.abc.net.au/news/2020-03-17/castel-volturno-is-headquarters-for-nigerian-mafia-in-italy/12033684>). Mentre i migranti che aderiscono alle gang nigeriane generalmente non sono indebitati, fonti sottolineano che è molto arduo staccarsi oppure non obbedire agli ordini una volta che si è aderito alla gang (Maria Shaidrova, *PhD Candidate Tilburg University, interview 24 February 2021*; Harper Magazine, *The Black Axe*, September 2019, <https://harpers.org/archive/2019/09/the-black-axe-nigeria-neo-black-movement-africa/>; ECPAT, *Religious, Social and Criminal Groups in*

Trafficking of Nigerian Girls and Women, March 2019, https://ecpatfrance.fr/www.ecpat-france/wp-content/uploads/2019/04/WEB_rapport_nigeria_ENG.pdf p. 152), e che le persone che fanno da corrieri della droga non sempre sono consapevoli dei grandi rischi per la salute che corrono (Cohen, C., *Development of the Brazilian Drug Market Toward Africa: Myths, Evidence and Theoretical Questions*, *Journal of Illicit Economies and Development*, 2019, <https://jied.lse.ac.uk/articles/10.31389/jied.27/> p. 139). Dati non ufficiali (anecdotal evidence) indicano che i maschi adulti nigeriani vittime della tratta sono stati sfruttati nel settore agricolo nell'Europa meridionale (*TIME*, 'It Was As if We Weren't Human.' *Inside the Modern Slave Trade Trapping African Migrants*, 14 March 2019, <https://time.com/longform/african-slave-trade/> EASO, *Informazioni sui Paesi di origine: Nigeria, Traffico di esseri umani*);

- quanto in particolare alla tratta maschile nigeriana in Olanda, i Paesi Bassi sono prevalentemente un paese di destinazione delle vittime della tratta di esseri umani, ma anche, in misura crescente, un paese di origine e di transito. Il Monitor delle vittime della tratta di esseri umani 2015-2019 (Slachtoffermonitor Mensenhandel 2015-2019) recentemente pubblicato dal relatore (2020) mostra che le vittime della tratta di esseri umani registrate dal CoMensha erano 1 334. Circa il 51,5% delle vittime erano donne, il 48,2% delle vittime erano uomini. Il sesso del restante 0,3% delle vittime registrate era sconosciuto. In media, quasi un terzo delle vittime registrate ha meno di 23 anni (30,4%). Circa il 54% delle presunte vittime sono state trafficate a scopo di sfruttamento sessuale; il 30,6% ha subito altre forme di sfruttamento, al di fuori dell'industria del sesso (*Human Trafficking Victims Monitoring Report 2015-2019 Summary, by the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children* <https://www.dutchrapporteur.nl/publications/reports/2020/12/14/human-trafficking-victims-monitoring-report-2015-2019>). Secondo un'indagine del gruppo di giornalisti Lost in Europe quasi la metà dei richiedenti asilo nigeriani arrivati nei Paesi Bassi nel 2019 sono scomparsi. Si ritiene che molti siano caduti vittima di trafficanti di esseri umani che li hanno costretti alla prostituzione o al traffico di droga attraverso l'Unione europea. Dei 2.461 nigeriani che hanno chiesto asilo nei Paesi Bassi nel 2019, 961 non possono essere localizzati. Anche altri 128 nigeriani arrivati a gennaio 2020 sono scomparsi (<https://lostineurope.eu/file/on-route-file>). Reagendo ai risultati del gruppo investigativo, Shamir Ceuleers del Centro olandese contro il traffico di esseri umani e bambini dice che i risultati non sono sorprendenti perché seguono uno schema che va avanti da anni. (<https://www.comensha.nl/en/>). Il procuratore nazionale olandese per il traffico di esseri umani e la tratta di persone, Warner ten Kate, dice che è necessaria una maggiore cooperazione internazionale per prevenire il traffico di esseri umani (https://www.iap-association.org/getattachment/Conferences/Annual-Conferences/21st-Annual-Conference-2016/Thursday,-15-September-2016/21AC_SIGM_TIPP_Warner_Ten_Kate.pdf.aspx). I giovani dalla Nigeria sono attirati con promesse di una vita migliore in Europa. Dopo essere arrivati nell'Unione Europea, spesso attraversando il Mar Mediterraneo in barca, sono costretti a lavorare nella prostituzione o in altre forme di lavoro forzato. È un business redditizio per i trafficanti, poiché ogni persona deve pagare un debito fino a 50.000 dollari. Si ritiene che tale traffico non sia solo un problema olandese, ma che le organizzazioni criminali dietro tali pratiche illegali siano attive in tutta l'Europa occidentale (VOA, *Hundreds of Nigerian Asylum Seekers Missing in Netherlands* https://www.voanews.com/a/africa_hundreds-nigerian-asylum-seekers-missing-netherlands/6190930.html). È stato riferito che gli uomini sono sfruttati in luoghi ancora più clandestini delle vittime femminili. In un caso i sospetti trasportavano le vittime maschili in bar specifici dove erano organizzati incontri sessuali con i clienti. In altri casi, sarebbero stati costretti a incontrare potenziali clienti in parchi e lì sarebbero stati aggrediti sessualmente (Europol, *Criminal Networks involved in trafficking*, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/criminal_networks_involved_in_the_t

[trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf](#)). Alla fine del 2020, 33 delle 35 regioni sanitarie Olandesi avevano un coordinatore per le vittime della tratta, e il governo ha finanziato una ONG per assistere le due regioni senza un coordinatore. Il governo ha continuato a finanziare un sito web per fornire informazioni sull'identificazione delle vittime e di riferimento ai primi soccorritori e ad altri professionisti che possono incontrare una vittima, e ha sostenuto un'iniziativa delle organizzazioni di assistenza alle vittime per sviluppare le migliori pratiche per la prevenzione e la protezione delle vittime maschili di sfruttamento sessuale (USDOS, 2021 Trafficking in Persons Report: Netherlands <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/netherlands/>). Esistono, in Olanda, rifugi specifici per le vittime maschili della tratta di esseri umani presso il COSM di Yadeborg e rifugi per uomini vittime della violenza nelle relazioni di dipendenza e della tratta di esseri umani (<http://www.mannenmishandeling.nl/>);

- sulla scorta di tali premesse, deve concludersi che tanto Osas individualmente, quanto l'organizzazione criminale cui quest'ultimo appartiene, rappresentano tutt'ora un temibile agente di persecuzione, e l'eventualità di essere esposto ad un danno grave all'incolumità psicofisica costituisce un pericolo attuale e concreto. Tale pericolo è reso evidente dal fatto che la riduzione in schiavitù realizzata in Olanda trae origine dall'avviamento avvenuto in Nigeria, dalla sottoposizione ad un giuramento Voodoo a garanzia della restituzione del debito e della fedeltà del ricorrente nei confronti dell'organizzazione, dall'esistenza di un debito di viaggio ancora insoluto di cui il ricorrente nemmeno è in grado di conoscere l'ammontare residuo. Oltretutto, Osas ha dimostrato di essere ben organizzato e fermamente determinato nel perseguimento degli scopi criminali dell'organizzazione, tanto che ha provveduto personalmente a recuperare il ricorrente in Italia per condurlo in Olanda trascorsi due anni dall'arrivo di quest'ultimo in Italia;
- ciò vale anche a giustificare secondo ragionevolezza il fatto che il ricorrente abbia deciso di tacere questa vicenda dinanzi alla commissione territoriale, essendo all'evidenza effettivo e concreto il pericolo di ritorsione. Tali conclusioni restano valide a prescindere da qualunque valutazione si voglia formulare in merito alla credibilità della vicenda di faida familiare originariamente riferita dal ricorrente in commissione territoriale, ed invero ribadita anche davanti al giudice;
- è pertanto accertato il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, comma 1, lett. g) e 14 lett. b) del d. lgs. n. 251/2007;
- ogni altra questione assorbita;
- le spese di lite sono compensate essendo le ragioni di accoglimento del ricorso sopravvenute nel corso del giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del D.L.vo 25/2008, il Tribunale:

- accerta il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, comma 1, lett. g) e 14 lett. b) del d. lgs. n. 251/2007;
- compensa le spese di lite.

Il Giudice est. dott. Francesco Perrone

Il Presidente dott. Matilde Betti